

Affidamento super esclusivo e tutela del minore

di MARIO RENNA

La Corte di Cassazione ha confermato l'affidamento super esclusivo, disposto dalla Corte d'Appello di Roma, con decreto del 4 luglio 2018, ai sensi degli artt. 333 e 337-*quater*, comma 3, c.c.

Secondo i giudici di secondo grado, la decadenza dalla responsabilità genitoriale risultava eccessiva rispetto alle accertate carenze materne nel rapporto con i figli: al fine di salvaguardare costoro, risultava sufficiente una rimodulazione della responsabilità genitoriale e disporre l'affidamento super esclusivo a favore del padre. Si permetteva al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza, in deroga alla regola di base della condivisione genitoriale nelle scelte di significativo interesse per i figli (art. 337-*quater*, comma 3, c.c.).

La madre, proponendo ricorso in Cassazione, ha lamentato la violazione/falsa applicazione dell'art. 333 c.c., contestando la misura dell'affido esclusivo rafforzato dei figli a favore del padre. La Corte di Cassazione ha rilevato l'infondatezza della censura, poiché mirava semplicemente a contestare la valutazione dei fatti avvenuta nella fase di merito, senza far accenno ad alcun vizio motivazionale (mediante l'indicazione di specifici fatti di cui sia stato omesso l'esame).

I giudici di legittimità hanno chiarito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale può non essere pronunciata, laddove siano possibili provvedimenti capaci di graduare efficacemente l'ampiezza della responsabilità, in base a quanto previsto dall'art. 333 c.c.: attraverso la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale può addivenirsi ad una adeguata protezione del minore, impedendo l'assunzione di misure stereotipate o eccessivamente rigide, come appunto la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.). L'art. 333 c.c. – precisano correttamente i giudici – non contiene un elenco tassativo di misure adottabili in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli: pertanto, ogni decisione deve essere assunta valutando il prioritario *best interest of the child*, nonché considerando le (residuali) capacità educative e di cura da parte del genitore. Alla luce di quanto previsto dall'art. 333 c.c., il giudice

può stabilire che la misura più adatta alla tutela del minore possa coincidere con l'affidamento super esclusivo, rafforzando la responsabilità del genitore affidatario e assicurando, al contempo, pieno rispetto al principio di autodeterminazione individuale, lasciando al minore la possibilità di incontrare liberamente la madre.